

COMUNE DI CAMPOTOSTO *Provincia* *di L'Aquila*

- tel. 0862/900142 - Fax 0862/900320 -
Pec: protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it

ORDINANZA N. 9 del 31/01/2017

Oggetto: ORDINANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE DELLA PRODUZIONE E/O VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 18 gennaio 2017 si sono verificati eventi sismici che hanno interessato il territorio del Comune di Campotosto;

VISTO che tali fenomeni hanno reso inagibile la maggior parte degli edifici, mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO che è ancora in atto attività di sciame sismico e che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare l'incolumità dei cittadini.

ATTESO che il C.O.C. del Comune di Campotosto, (Centro Operativo Comunale), ha effettuato vari sopralluoghi speditivi in Campotosto capoluogo per verificare la sussistenza delle condizioni di pubblica incolumità;

PRESO ATTO che

Sussistono condizioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica, atteso che tutte le strade potrebbero essere interessate da crolli di edifici e dalla possibile caduta di materiali (sassi, tegole, intonaci, imbotti, legni ammalorati e quant'altro) tale da renderne pericolosa la percorrenza.

DATO ATTO che sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire il pericolo per la pubblica e privata incolumità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATA in merito la competenza del Sindaco all'adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 50 e 54 del TUEL nonché dall'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante apposita qualifica in capo al Sindaco di "Autorità locale di protezione civile";

ORDINA

1) Alla sig.ra Durastante Berardina, in qualità di titolare dell'impresa "MINIMARKET di Durastante

Berardina”, ricadente sulla particella 573 fg. 26, la sospensione immediata della produzione/ distribuzione/commercio, in tutto il territorio comunale;

2) Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione agli interessati e della successiva vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza.

3) La presente ordinanza è resa pubblica con l'affissione all'albo pretorio per la durata di giorni 15 ovvero, considerata la grave situazione in atto, con ogni mezzo ritenuto idoneo a dare conoscenza del suo contenuto.

4) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Municipale , li'31/01/2017

IL SINDACO

F.to Ing. Luigi Cannavicci

PUBBLICATO SULL'ALBO PRETORIO N.25 DEL 31.01.2017